PROROGA DEI TERMINI DI DURATA IN CARICA DEGLI AMMINISTRATORI STRAORDINARI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

Art. 3

Per il 1992 e' concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilita' del capitolo 4287 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

Versione in vigore dal 2 maggio 1993, non più in vigore dal 29 giugno 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali
Estremi	Decreto-legge 28 aprile 1993, n. 128
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dei-termini-di-durata-in-carica-degli-amministratori/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it